



REGOLAMENTO ARBITRI E DIRETTORI DI GARA

A cura della C.T.A.N.

Art. 1 – COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE NAZIONALE (C.T.A.N.)

La Commissione Tecnica Arbitrale Nazionale (C.T.A.N.) viene nominata dal Consiglio Federale ed è composta dal Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e da 4 (quattro) componenti, indicati dai Responsabili Nazionali delle quattro Sezioni tecniche.

I compiti e le competenze della C.T.A.N. sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 – Compiti della C.T.A.N.

La Commissione Tecnica Arbitrale:

- a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento del Regolamento Tecnico e delle norme regolamentari riguardanti la categoria;
- b) vigila sul funzionamento tecnico della classe arbitrale e propone iniziative tendenti al miglioramento;
- c) promuove, d'intesa con il Consiglio Federale, con i Comitati Regionali e con i Responsabili Regionali del settore arbitrale, l'effettuazione dei Corsi per Aspiranti Arbitri - Direttori di gara;
- d) provvede alla designazione dei servizi a carattere nazionale e internazionale;
- e) formula le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché all'eventuale revisione delle stesse;
- f) attua le proposte scaturite dalle Assemblee Nazionali e Regionali della categoria arbitrale, dopo il preventivo assenso del Consiglio Federale.
- g) Nomina i Responsabili Regionali (o di zona) del settore arbitrale, ascoltato il parere dei presidenti dei comitati regionali.
- h) Nomina o revoca i Direttori di gara e gli Arbitri nazionali.

Art. 3 – Responsabile Regionale del settore arbitrale

Il Responsabile Regionale (o di zona), presiede il Gruppo Arbitri e Direttori di gara del proprio territorio, ed assolve i seguenti compiti:

- a) promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri – Direttori di gara, mediante riunioni tecniche, da svolgersi periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, con comunicazioni alla C.T.A.N., al quale devono essere trasmessi i verbali e gli elenchi dei partecipanti;
- b) redige ed invia alla C.T.A.N., entro il 20 gennaio di ogni anno, le note caratteristiche degli Arbitri e/o Direttori di gara ed il resoconto dell'attività svolta;
- c) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
- d) predispone il programma dell'attività annuale;
- e) di concerto con il Comitato di appartenenza, organizza la partecipazione ai Corsi per Aspiranti Arbitri;
- f) designa, di norma, gli Arbitri e/o Direttori di gara per gli incontri che si svolgono nell'ambito del proprio Comitato o zona;
- g) segnala alla C.T.A.N. le violazioni al Regolamento Tecnico ed al presente, commesse dagli Arbitri e/o Direttori di gara, informandone contestualmente gli interessati;
- h) conserva presso il Comitato Regionale le schede personali degli Arbitri e/o Direttori di gara sulle quali sono annotati i servizi effettuati;
- i) segnala tempestivamente alla C.T.A.N. l'indisponibilità degli Arbitri e/o Direttori di gara;
- l) propone al C.T.A.N. la cancellazione di quegli Arbitri e/o Direttori di gara non ritenuti idonei all'attività;
- m) nomina, dove possibile, i Responsabili Arbitri Provinciali di categoria, in collaborazione con il Comitato Provinciale;
- n) partecipa, obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento predisposti dalla C.T.A.N..

Art. 4 – Qualifiche

I tesserati del settore arbitrale sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspiranti arbitri;
- b) Arbitri Provinciali e Regionali;
- c) Arbitri Nazionali;
- d) Arbitri Internazionali;
- e) Direttori di gara;
- f) Benemeriti ad Honorem.

L'arbitraggio degli incontri ufficiali FIBiS è a cura delle categorie di cui ai punti a) b) c) d). L'arbitro è colui che assicura il rispetto delle [regole](#), stabilite dalla FIBiS, o dalle Federazioni Internazionali alle quali essa

aderisce, durante gli incontri. All'arbitro è conferita tutta l'autorità necessaria per far osservare il regolamento di gioco nell'ambito della gara.

Il Direttore di Gara, si occupa dell'organizzazione tecnica dell'intera manifestazione, si limita a controllare e verificare la correttezza della stessa, senza mai entrare nella fase di arbitraggio della partita.

L'attività di Arbitro e/o Direttore di gara cessa automaticamente al compimento del 70° ⁽¹⁾ anno di età, ad eccezione della categoria "Benemeriti" e salvo deroghe concesse dalla C.T.A.N. (autorizzate dal Consiglio Federale).

Art. 5 – Tesseramento

Gli Arbitri e/o Direttori di gara possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla F.I.Bi.S. per l'anno in corso.

Il tesseramento di categoria deve completarsi inderogabilmente entro il 31 Ottobre ⁽²⁾ di ogni anno.

L'Arbitro e/o Direttore di gara che non rinnova il tesseramento alla F.I.Bi.S. per un anno, è cancellato dagli elenchi arbitrali a cura della CTAN che provvederà d'ufficio al suo reinserimento in caso di nuovo tesseramento nella stagione successiva. ⁽³⁾

In caso di diniego di tesseramento da parte del Rappresentante Regionale, che deve essere sempre motivato e comunicato alla C.T.A.N. è ammesso ricorso alla C.T.A.N. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Fibis.

Il possesso della tessera per l'anno in corso dà diritto agli Arbitri e/o Direttori di Gara all'ingresso alle manifestazioni biliardistiche, come da disposizioni emanate, al riguardo, dalla F.I.Bi.S..

Tale diritto è precluso agli Arbitri e/o Direttori di Gara colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, durante il periodo della sospensione.

Art. 6 – Corsi per Arbitro (provinciale o regionale)

Direttamente o su richiesta della C.T.A.N. o del Comitato Regionale, i Rappresentanti Regionali di categoria promuovono, d'intesa con i Comitati Regionali o Provinciali, Corsi per Aspiranti Arbitri, con norme, modalità e prove di esame (scritte, orali e pratiche) precisate dalla C.T.A.N..

Il Rappresentante Regionale nomina i preposti alle varie materie di insegnamento.

Sono materie dei corsi:

- Regolamento di gioco;
- Regolamento Settore Arbitri e Direttori di gara;
- Regolamento Organico;
- Statuto Federale;
- Tecnica e tattica del biliardo;
- Regolamento di Giustizia;

(1) Così modificato dal C.F. del 29.09.17. Il testo precedente conteneva l'espressione "70°".

(2) Così modificato dal C.F. del 29.09.17. Il testo precedente conteneva l'espressione "30 settembre".

(3) La parte "che provvederà d'ufficio al suo reinserimento in caso di nuovo tesseramento nella stagione successiva" è stata aggiunta con decisione del C.F. del 29.09.17.

- Pratica arbitrale;
- Casistica;
- Esercitazioni pratiche.

I docenti del corso devono essere:

- Il Responsabile Regionale di categoria e/o suo delegato iscritto negli elenchi di Arbitri Nazionali o Direttori di gara;
- Un Direttore di gara o Arbitro Nazionale;
- Un Arbitro nazionale.

Possono essere ammessi ai Corsi Aspiranti Arbitri i cittadini italiani che, all'atto del bando:

- abbiano compiuto i diciotto e non superato i 70⁽⁴⁾ anni;
- non abbiano riportato condanne per delitti dolosi;
- siano in possesso di cultura adeguata.

Nel caso di particolari esigenze o difficoltà la C.T.A.N., su proposta del Rappresentante Regionale, può autorizzare che gli Aspiranti, per ottenere la nomina, siano senz'altro sottoposti ad un rigoroso esame teorico-pratico da parte dell'apposita Commissione d'esame, oppure si presentino agli esami di altro corso.

La Commissione d'esame si compone di:

- il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- Il Responsabile Regionale di categoria e/o suo delegato iscritto negli elenchi di Arbitri Nazionali o Direttori di gara;
- 1 Direttore di gara o Arbitro Nazionale;
- 1 Arbitro nazionale.

L'esito degli esami è sottoposto a ratifica del C.T.A.N..

Su iniziativa del C.T.A.N. possono essere organizzati corsi per Aspiranti Arbitri e/o Direttori di gara, per i quali la F.I.Bi.S. provvede a promulgare specifici bandi, con nomina e gestione diretta dei docenti e della commissione d'esame.

Art. 7 – Inquadramenti

- 1) Aspirante** – Si diventa Arbitro Aspirante con la presentazione della domanda d'iscrizione all'esame.
- 2) Arbitri provinciali o Regionali** - Si diventa Arbitro provinciale o Regionale con l'esito positivo dell'esame che chiude il corso di cui all'art. 6. In caso di esito negativo dell'esame, il candidato deve

(4) Così modificato dal C.F. del 29.09.17. Il testo precedente conteneva il numero "70".

sottoporsi a nuovo esame; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, viene dimesso dai ruoli di Aspirante arbitro.

- 3) Arbitri Nazionali** - Gli Arbitri Nazionali sono gestiti, giudicati ed inquadrati dal Responsabile di Sezione della C.T.A.N. in sintonia agli esiti della loro attività.

La C.T.A.N. provvede annualmente alla revisione degli inquadramenti, dando comunicazione dei movimenti ai Rappresentanti Regionali.

Gli Arbitri Nazionali devono partecipare ai corsi indetti dalla C.T.A.N. In caso contrario, possono, a giudizio della C.T.A.N., essere inquadrati nella categoria degli Arbitri provinciali

I membri dei comitati provinciali, dei comitati regionali e del consiglio federale non possono svolgere l'attività di arbitro.

In caso di elezione, l'arbitro sarà sospeso dagli elenchi e reintegrato solo al termine del proprio mandato elettivo nella medesima categoria.

Art. 7 bis – Direttori di Gara

I Direttori di Gara sono gestiti, giudicati ed inquadrati dalla C.T.A.N. in sintonia agli esiti della loro attività.

Per poter appartenere a questa categoria bisogna necessariamente superare un esame organizzato dalla C.T.A.N., con le seguenti materie dei corsi:

- Regolamento di gioco;
- Regolamento Settore Arbitri e Direttori di gara;
- Regolamento Organico e Statuto federale;
- Regolamento di Giustizia
- Tecnica e tattica del biliardo;
- Organizzazione e conduzione Gara, coordinamento e rotazione corpo arbitrale;
- Casistica, situazioni Gara ed esercitazioni pratiche.

La F.I.Bi.S. provvede a promulgare specifici bandi, con norme e gestione diretta dei docenti e della commissione d'esame.

I membri dei consigli provinciali, dei consigli regionali e i delegati provinciali e regionali, possono essere inseriti negli elenchi dei direttori di gara, purchè tale richiesta sia formulata e motivata dal comitato provinciale o regionale di appartenenza.

L'ammissione negli elenchi è subordinata al parere favorevole espresso dalla C.T.A.N, previo superamento dell'esame di cui al comma precedente.

L'appartenenza alla cat. Direttori di Gara può coesistere con la qualifica di Arbitro Nazionale.

La C.T.A.N., in base al comma e) dell'art. 2, deciderà ogni anno, di concerto con i Comitati Regionali Fibus, la revisione degli elenchi nei quali risultano iscritti i Direttori di Gara, sulla base dei risultati ottenuti nella conduzione delle Gare da parte dei soggetti stessi.

In caso di esclusione dall'elenco da parte della C.T.A.N., è ammesso ricorso al Consiglio federale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Fibus.

I Direttori di gara devono partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento indetti dalla C.T.A.N. In caso contrario, a giudizio della C.T.A.N., verranno esclusi dalla categoria

Art. 8 – Candidati alle Liste Internazionali

La proposta dei nominativi da inserire nella qualifica viene fatta dalla C.T.A.N.

Art. 9 – Arbitri Internazionali

Appartengono alla qualifica «Internazionali» gli Arbitri inseriti nelle liste delle Organizzazioni Europee e Mondiali, dilettantistiche e professionistiche, riconosciute dalla F.I.Bi.S..

Gli Arbitri Internazionali mantengono tale qualifica anche dopo la cancellazione dalle relative liste.

La C.T.A.N. propone al Consiglio Federale, per l'inserimento nelle liste, Arbitri-Giudici di provata capacità appartenenti alla qualifica di Arbitri Nazionali o Direttori di gara.

E' incompatibile l'appartenenza a questa categoria da parte dei Dirigenti Periferici e/o Federali

Art. 10 – Arbitri Benemeriti ad Honorem

Possono essere inseriti nella categoria «Benemeriti ad Honorem», su proposta della C.T.A.N., gli Arbitri e/o Direttori di Gara che abbiano maturato diciotto anni di attività nella categoria e che abbiano rivestito la qualifica di «Internazionale» o di «Nazionale».

Su indicazione della C.T.A.N. possono svolgere mansioni di Osservatore, purché tesserati.

Art. 11 – Criteri di designazione e competenze

Salvo eccezioni indicate dalla C.T.A.N., i criteri di designazione e competenze degli Arbitri e/o Direttori di gara sono i seguenti:

Aspiranti: Gli Aspiranti Arbitri di cui all'art. 7 potranno essere impiegati nell'ambito di tutta l'attività "istituzionale", limitatamente ai circuiti regionali e/o provinciali, e, nell'ambito dell'attività libera territoriale, soltanto nei gironi di qualificazione delle gare che si disputeranno presso il Centro Sportivo ove gli stessi risultano tesserati.⁽⁵⁾

Arbitri (Provinciali e/o Regionali): incontri fra atleti che si svolgono nel proprio territorio di appartenenza (Regione o zona), e zone limitrofe, senza alcuna eccezione.

(5) Così modificato dal C.F. del 29.09.17. Il testo precedente conteneva l'espressione "incontri di gare provinciali, interprovinciali o sociali"

Arbitri Nazionali: tutti gli incontri che si svolgono sul territorio nazionale, esclusi quelli internazionali.

Direttori di gara: Tutte le direzioni di gara. Non possono svolgere la funzione di Arbitro.

Internazionali: tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Eccezion fatta per le designazioni della C.T.A.N., gli Arbitri non possono essere designati per incontri che si svolgono fuori dell'ambito del Comitato Regionale di appartenenza, senza la preventiva autorizzazione del del Responsabile di sezione della C.T.A.N., da richiedersi tramite il Rappresentante Regionale di categoria. In caso di assoluta necessità l'autorizzazione può essere concessa dal Rappresentante Regionale di categoria, con l'obbligo di contestuale comunicazione alla C.T.A.N..

Nessun Arbitro o Direttore di Gara può essere designato a compiti di rappresentanza o di docenza senza la preventiva autorizzazione del responsabile di Sezione della C.T.A.N..

Compete direttamente al Responsabile di Sezione della C.T.A.N. la designazione per incontri di Campionato Italiano (dilettanti e professionisti) o di Tornei Nazionali o incontri di particolare importanza, attingendo, in caso di necessità, a tutte le categorie arbitrali.

Art. 12 – Obblighi e doveri

- a) Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli Arbitri e/o Direttori di gara hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, a meno che sussistano ragioni di legittimo impedimento.

Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia, devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio.

Qualora l'Arbitro e/o Direttore di gara riceva, dopo quella del suo Rappresentante, una designazione da parte della C.T.A.N., deve dare la precedenza a quest'ultima, avvisando tempestivamente il Responsabile Regionale di categoria.

Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari comprovate, la malattia accertata, la designazione da parte di Organo superiore. Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o Direttore di gara rifiuta ripetutamente di assolvere l'incarico ricevuto, oppure, avendolo accettato non si presenta sul luogo della manifestazione all'ora fissata, incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 14.

Nelle Sue funzioni, il Direttore di gara è assoggettato ai seguenti doveri:

- Presiedere e coordinare i sorteggi degli atleti in gara;
- Preparare il materiale necessario allo svolgimento della manifestazione
- Predisporre il verbale di gara e consegnarlo all'Organo competente che ha rilasciato il nulla osta per la manifestazione (Comitato Regionale o Provinciale o Sezione)
- Designare gli arbitri per i diversi incontri
- Intervenire, su richiesta dell'arbitro, in eventuali contestazioni verificatesi su un biliardo.
- Garantire, in qualità di rappresentante della Federazione, il corretto svolgimento della manifestazione.

La mansione di Direttore di gara è incompatibile con le funzioni di giocatore nella stessa competizione.

- b) L'Arbitro e/o Direttore di gara deve tenere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle funzioni sia nella vita.

Deve astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio o altro organo d'informazione, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Deve altresì astenersi dal commentare l'andamento di un incontro o l'operato di tesserati alla F.I.Bi.S..

Deve sempre partecipare alle riunioni del proprio Gruppo Regionale o di zona. L'inosservanza di quanto detto comporta l'adozione di sanzioni e di adeguati provvedimenti da parte della C.T.A.N., come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento.

- c) E' fatto divieto agli appartenenti alla categoria Arbitri di svolgere attività sportiva sia come organizzatore, sia nella funzione di arbitro nella stessa giornata in cui partecipa come atleta e nel giorno delle finali qualora si fosse qualificato.⁽⁶⁾

Art. 13 – Osservatori

Per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli Arbitri e/o Giudici la C.T.A.N. si avvale, oltre che dei Componenti il Comitato Esecutivo, di osservatori scelti fra gli appartenenti alla qualifica anche di «Benemeriti».

Ad incarico espletato gli stessi devono far pervenire alla C.T.A.N. dettagliata relazione.

Art. 14 – Sanzioni

Per infrazioni di natura tecnica la C.T.A.N., direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale di categoria, previa contestazione all'interessato degli addebiti specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) proposta al Consiglio Federale del non rinnovo del tesseramento, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti.

Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi della lealtà e della correttezza sportiva, rilevabili dai referti di gara, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono giudicate dalla Corte Federale di Appello su iniziativa del Consiglio Federale.

Art. 15 – Divisa

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri e/o Giudici consiste in:

(6) Così modificato dal C.F. Del 17.11.16. Il testo precedente del punto c) era il seguente: *“E' fatto divieto agli appartenenti alla categoria Arbitri di svolgere attività di organizzatore, atleta nella stessa manifestazione”*.

